

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE

Venezia Terraferma

# INDICE SISTEMATICO

PREMESSA	Pag. 1
1. CHE COS'È L'INAIL	Pag. 2
2. LE FONTI NORMATIVE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI	Pag. 3
3. FINALITÀ E CARATTERI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI	Pag. 4
4. I SOGGETTI ASSICURATI IN BASE ALL'ART. 4 T.U. 1124/65	Pag. 5
5. LA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO	Pag. 6
6. LE MODALITÀ DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO	Pag. 7
7. IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE PER CONTO	Pag. 8
8. TUTELA DEGLI STUDENTI (art. 4 T.U. 1124/65)	Pag. 9
8.1 LA SUCCESSIVA CIRC. INAIL 79/2004	Pag. 10
9. LE ATTIVITÀ PROTETTE PREVISTE DALL'ART. 1 T.U.1124/65	Pag. 11
9.1 LE ATTIVITÀ PROTETTE NELLA SCUOLA	Pag. 12
10. I SOGGETTI ASSICURATI: GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI	Pag. 13
10.1 GLI INSEGNANTI	Pag. 14
10.2 ALUNNI ED ALLIEVI DEI CORSI PROFESSIONALI	Pag. 17
10.3 I TIROCINANTI	Pag. 20

11. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (L. N. 107/2015)	Pag. 23
12. L'INFORTUNIO SUL LAVORO	Pag. 24
13. L'INFORTUNIO SUL LAVORO: NOZIONE	Pag. 25
13.1 LA CAUSA VIOLENTA	Pag. 26
13.2 L'OCCASIONE DI LAVORO	Pag. 27
13.3 LA LESIONE	Pag. 28
14. L'INFORTUNIO IN ITINERE (ART.12 D.LGS 38/2000)	Pag. 29
14.1 L'INFORTUNIO IN ITINERE NELLA SCUOLA	Pag. 30
15. LE PRESTAZIONI INAIL: CARATTERISTICHE	Pag. 31
16. LA COMPETENZA INAIL	Pag. 32
17. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO NELLA SCUOLA	
17.1 IL PERSONALE NON DOCENTE	Pag. 33
17.2 GLI INSEGNANTI	Pag. 34
17.3 GLI ALUNNI	Pag. 35
18. ESEMPI DI ESCLUSIONE DALLA TUTELA PER GLI STUDENTI	Pag. 36
19. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO: OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO	Pag. 38
19.1 MODALITÀ OPERATIVE	Pag. 39
19.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Pag. 41

20. LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	Pag. 42
21. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE	Pag. 43
21.1 LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE	Pag. 44
21.2 LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO TELEMATICA: MOMENTANEA INDISPONIBILITÀ DEL SIDI	Pag. 45
22. IL NOSTRO SITO	Pag. 46

## PREMESSA

IN LINEA GENERALE, IL RAPPORTO ASSICURATIVO SI COSTITUISCE **IPSO IURE** SE RICORRONO CONTESTUALMENTE I REQUISITI OGGETTIVI, OVVERO SE SI SVOLGE UNA DELLE ATTIVITÀ RISCHIOSE COSÌ COME INDIVIDUATE DALL'ART. 1 DEL TESTO UNICO INFORTUNI SUL LAVORO (DPR 1124/65) ED I REQUISITI SOGGETTIVI, SE SI RIENTRA TRA I SOGGETTI ASSICURABILI, COSÌ COME INDIVIDUATO DALL'ART. 4 DEL MEDESIMO TESTO UNICO.

IL SOGGETTO ASSICURANTE È IL DATORE DI LAVORO, CHE È TENUTO A TUTTI GLI ADEMPIMENTI ASSICURATIVI.

L'ENTE ASSICURATORE È L'INAIL, CHE EROGA LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE.

I SOGGETTI ASSICURATI SONO GLI INFORTUNATI CHE PERCEPISCONO LE PRESTAZIONI DI LEGGE IN CASO DI INFORTUNIO.

# 1. CHE COS'È L'INAIL?



- È UN'ASSICURAZIONE **OBBLIGATORIA**
- I CUI PROTAGONISTI SONO:

- **I DATORI DI LAVORO** CHE PAGANO I PREMI ASSICURATIVI
- **I LAVORATORI** CHE PERCEPISCONO LE PRESTAZIONI DI LEGGE IN CASO DI INFORTUNIO
- **L'INAIL** CHE INCASSA I PREMI ED EROGA LE PRESTAZIONI DI LEGGE

- IL CUI OGGETTO È LA **PRESA IN CARICO DEL LAVORATORE** AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO O DI UNA MALATTIA PROFESSIONALE

## 2. LE FONTI NORMATIVE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

- ART. 38 DELLA COSTITUZIONE
- D.P.R. 1124 DEL 30/06/65, DETTO **TESTO UNICO (T.U.)**
- D. LGS. 38/2000
- D.LGS.81/2008, DETTO **TESTO UNICO SICUREZZA** MODIFICATO DAL D.LGS. 106/2009
- D.M. 10/10/1985 (**RELATIVO ALLA TUTELA DEI DIPENDENTI STATALI**)

### 3. FINALITÀ E CARATTERI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

FINALITÀ:

- GARANTIRE **PROTEZIONE ECONOMICA E SANITARIA** ALL'INFORTUNATO/TECNOPATICO
- GARANTIRE **ASSISTENZA ECONOMICA AI SUPERSTITI** DEL LAVORATORE DECEDUTO

CARATTERI:

- **OBBLIGATORIETÀ** DELL'ASSICURAZIONE (RAPPORTO OPE LEGIS)
- AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI



## 4. I SOGGETTI ASSICURATI IN BASE ALL'ART. 4 T.U. 1124/65

### I LAVORATORI ASSICURATI SONO I SOGGETTI CHE PRESTANO

- IN MODO PERMANENTE O AVVENTIZIO, CIOÈ NON OCCASIONALE
- ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI
- UN'OPERA MANUALE
- RETRIBUITA



### TRA I SOGGETTI ASSICURATI, L'ART. 4 T.U. 1124/65 PREVEDE ALTRESÌ

- INSEGNANTI E ALUNNI
- ALLIEVI ED ISTRUTTORI

## 5. LA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO

**OLTRE AI SOGGETTI ASSICURATI PREVISTI** DALL'ART. 4 DEL T.U. 1124/65

- L'ART. 9 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE FRA I DATORI DI LAVORO SOGGETTI AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI **SONO COMPRESI LO STATO E GLI ENTI PUBBLICI**
- L'ART. 127 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE FRA I LAVORATORI TUTELATI DALL'INAIL SONO COMPRESI ANCHE I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI (SE ADDETTI A LAVORAZIONI PROTETTE)

**PERTANTO LA TUTELA INAIL SI ESTENDE ANCHE AI PUBBLICI DIPENDENTI**



## 6. LE MODALITÀ DELLA TUTELA ASSICURATIVA NEL SETTORE PUBBLICO

L'ART. 127 DEL T.U. 1124/65 STABILISCE CHE "PER I DIPENDENTI DELLO STATO L'ASSICURAZIONE PUÒ ESSERE ATTUATA CON FORME PARTICOLARI DI GESTIONE" ALTERNATIVE A QUELLA ORDINARIA

QUESTA FORMA PARTICOLARE SI CHIAMA "**GESTIONE PER CONTO**" DELLO STATO E PREVEDE CHE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO:

- **NON CORRISPONDONO** ALCUN PREMIO ASSICURATIVO ALL'INAIL
- **RIMBORSANO** LE PRESTAZIONI EROGATE (ECONOMICHE E SANITARIE) E **CONCORRONO** IN MODO FORFETTARIO ALLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DA INAIL PER LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI TRATTATI

## 7. IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE PER CONTO

L'INAIL **GESTISCE IL CASO** DAL PUNTO DI VISTA AMMINISTRATIVO E MEDICO-LEGALE EFFETTUANDO GLI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI DI RITO, MA, A DIFFERENZA DALLA GESTIONE ORDINARIA, **SE L'INFORTUNIO È REGOLARE**, QUINDI INDENNIZZABILE, L'INAIL

- NON EROGA LE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER I GIORNI DI ASSENZA DAL LAVORO (CHE SONO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA E CHE **NON SONO MAI PREVISTE PER GLI ALUNNI** PER I QUALI NON VI È MANCATO GUADAGNO IN CASO DI ASSENZA DA SCUOLA)
- IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE EROGA, **ANCHE** A FAVORE DEGLI ALUNNI, LE RELATIVE PRESTAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE CHE VERRANNO RIMBORSATE DALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

## 8 . TUTELA DEGLI STUDENTI (art. 4 T.U. 1124/65)

### LA CIRC. INAIL N. 28 DEL 3 APRILE 2003

RIBADISCE CHE GLI STUDENTI SONO ASSICURATI SOLO SE SVOLGONO LE ATTIVITÀ ELENcate DAL PUNTO 28 DELL'ART. 1 T.U., DUNQUE SONO TUTELATI ESCLUSIVAMENTE PER GLI INFORTUNI CHE ACCADONO NEL CORSO DELLE **ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE** E DELLE **ESERCITAZIONI PRATICHE DI LAVORO**, CON ESCLUSIONE DEGLI ALTRI INFORTUNI, COMPRESO QUELLO ACCADUTO IN ITINERE, CIOÈ DURANTE IL TRAGITTO TRA CASA E SCUOLA E VICEVERSA.

SONO INOLTRE TUTELATI DURANTE I **VIAGGI DI INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO** «ESSENZIALMENTE FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE, QUALI I VIAGGI PROGRAMMATI DAGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E DAGLI ISTITUTI D'ARTE (VISITE GUIDATE IN AZIENDE, UNITÀ DI PRODUZIONE, MOSTRE, ECC.).  
TALI VIAGGI COSTITUISCONO UN PROLUNGAMENTO DELL'ESERCITAZIONE PRATICA.

## 8.1 LA SUCCESSIVA CIRC. INAIL 79/2004

PREMESSO CHE CON IL D.LGS. N. 59 DEL 19 FEBBRAIO 2004 SONO STATE RESE OBBLIGATORIE LE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (CON L'AUSILIO DI VIDEOTERMINALI, COMPUTER, ECC.) E DI LINGUA STRANIERA, SVOLTE CON L'AUSILIO DI MACCHINE ELETTRICHE, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE, LA CIRCOLARE STABILISCE CHE SUDDETTE LEZIONI RIENTRANO NELL'AMBITO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE.

DI CONSEGUENZA, GLI STUDENTI SONO ASSICURATI ANCHE PER GLI INFORTUNI CHE ACCADONO **NEL CORSO DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE CHE RICOMPREDONO LE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA, SVOLTE CON L'AUSILIO DI MACCHINE ELETTRICHE.**



## 9. LE ATTIVITÀ PROTETTE PREVISTE DALL'ART. 1 T.U.1124/65

### SONO PROTETTE DALL'ASSICURAZIONE INAIL

- TUTTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN CUI LE PERSONE SONO **ADDETTE A MACCHINE** NON DIRETTAMENTE MOSSE DA CHI LE USA (ES. MACCHINE ELETTRICHE, A PRESSIONE , TERMICHE, ECC...)
- QUELLE **ESPRESSAMENTE PREVISTE** DALL'ART.1.T.U. IN UN ELENCO DI 28 LAVORAZIONI TRA CUI, AD ES., EDILIZIA, SCAVI, DEMOLIZIONI, PULIZIE, ECC., CHE SONO TUTELEATE A PRESCINDERE DALL'UTILIZZO DI MACCHINE



## 9.1 LE ATTIVITÀ PROTETTE NELLA SCUOLA

### IN AMBITO SCOLASTICO SONO ASSICURATE:

- TUTTE LE ATTIVITÀ CHE POSSANO ESSERE CONSIDERATE **ESPERIENZE ED ESERCITAZIONI PRATICHE COMPIUTE DA INSEGNANTI ED ALUNNI** (ART.1 T.U., PUNTO 28)
- TUTTE LE ATTIVITÀ **COMPIUTE DAL PERSONALE NON DOCENTE** CHE RIENTRINO NELLA PREVISIONE DELL'ART.1 T.U.



## 10. I SOGGETTI ASSICURATI: GLI INSEGNANTI E GLI ALUNNI

LA TUTELA DI ALUNNI ED INSEGNANTI, GIA' PREVISTA DAL T.U. 1124/65, SI È PROGRESSIVAMENTE ESTESA NEGLI ULTIMI ANNI.


IN PARTICOLARE LE **CIRCOLARI INAIL 28/2003, 79/2004 E 19/2006** HANNO CHIARITO ALCUNI DUBBI INTERPRETATIVI RELATIVI ALL'EFFETTIVA TUTELA DI ALUNNI ED INSEGNANTI NEI CASI PRATICI PIÙ FREQUENTI



# 10.1 GLI INSEGNANTI

## A) REQUISITI PER L'ASSICURABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

- SE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ **FANNO USO DI MACCHINE ELETTRICHE** COME, AD ES., VIDEOTERMINALI, COMPUTER, FOTOCOPIATRICI, VIDEOREGISTRATORI, MANGIANASTRI, PROIETTORI, REGISTRO ELETTRONICO, LIM, ECC., OVVERO SE FREQUENTANO UN AMBIENTE ORGANIZZATO OVE SONO PRESENTI LE SUDDETTE MACCHINE;
- SE SONO **DIRETTAMENTE ADIBITI** ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
  1. ESERCITAZIONI PRATICHE;
  2. ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE;
  3. ESERCITAZIONI DI LAVORO



## **B) L'ASSICURABILITÀ DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO**

TRA LE ATTIVITÀ PROTETTE **RIENTRA ANCHE QUELLA DI SOSTEGNO**, CHE SI CONFIGURA COME TEORICO-PRATICA, IN QUANTO COMPRENDENTE ESERCITAZIONI PEDAGOGICHE E PRATICHE SVOLTE NEI DIVERSI MOMENTI DELLA GIORNATA

L'ATTIVITÀ DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO, COME DELINEATA DALL'ART. 13 COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 104/1992, **COMPORTE INFATTI UN RISCHIO LEGATO NON SOLO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**, MA ANCHE ALLE CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEGLI ALUNNI CUI È DESTINATA



### **C) DOCENTE ACCOMPAGNATORE**

PER QUANTO RIGUARDA INFINE IL CASO DELL'INSEGNANTE CHIAMATO AD ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI DURANTE UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE O DI INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO, SI PRECISA CHE LA TUTELA ASSICURATIVA **OPERA A CONDIZIONE CHE IL VIAGGIO RIENTRI FRA QUELLI PROGRAMMATI NEL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA**

## 10.2 ALUNNI ED ALLIEVI DEI CORSI PROFESSIONALI



### A) REQUISITI PER L'ASSICURABILITÀ

GLI STUDENTI SONO ASSICURATI **SOLTANTO** SE SVOLGONO LE ATTIVITÀ INDICATE AL PUNTO 28 DELL'ART. 1 DEL T.U. 1124/65

#### **NOTA BENE:**

L'ATTIVITÀ LUDICA SVOLTA DAI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE NON È STATA FINORA CONSIDERATA ASSIMILABILE ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE, PERTANTO **GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE NON RIENTRANO IN NESSUN MODO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO**

## **B) LA TUTELA DEI LABORATORI LINGUISTICI E DI INFORMATICA**

LE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA PREVISTE A PARTIRE DALLA SCUOLA PRIMARIA PREVEDONO NORMALMENTE ESERCITAZIONI PRATICHE **NON OCCASIONALI** ATTUATE CON L'AUSILIO DI MACCHINE ELETTRICHE (VIDEOTERMINALI, COMPUTER, STRUMENTI DI LABORATORIO, ECC)

LA **CIRCOLARE INAIL N. 79 DEL 17 NOVEMBRE 2004** HA CHIARITO CHE GLI INFORTUNI AVVENUTI DURANTE QUESTE ESERCITAZIONI **SONO TUTELATI** IN QUANTO LE STESSE RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 28 DEL T.U. 1124/65

## C) LA TUTELA DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

**IL RISCHIO DI INFORTUNIO** CONNESSO ALLE ESERCITAZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE **È LO STESSO** TANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA (EX ELEMENTARE) QUANTO IN QUELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX MEDIA INFERIORE) OLTRECHÉ IN QUELLA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE). NON SONO CONTEMPLATE LE FASI DI PREPARAZIONE E RITORNO IN AULA

LA **CIRCOLARE INAIL N. 19 DEL 4 APRILE 2006** HA RIBADITO CHE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PUBBLICA E PRIVATA, OLTRECHÉ PER GLI INFORTUNI CHE SI VERIFICANO NEL CORSO DELLE LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DI LINGUA STRANIERA, SONO ASSICURATI ANCHE PER QUELLI CHE SI VERIFICANO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI "SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE".



## 10.3 I TIROCINANTI

IN CASO DI **TIROCINIO** PRESSO UN'AZIENDA IL **PROPONENTE** (CHE PUÒ ANCHE ESSERE LA SCUOLA O L'UNIVERSITÀ) **ASSUME I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO** IN PARTICOLARE:

- **ASSICURA** IL TIROCINANTE ALL'INAIL (SE IL PROPONENTE È UN ENTE PUBBLICO, LA SCUOLA O L'UNIVERSITÀ IL TIROCINANTE È ASSICURATO CON LA FORMA DELLA GESTIONE PER CONTO)
- **DENUNCIA** ALL'INAIL L'EVENTUALE INFORTUNIO DEL TIROCINANTE
- IN CASO DI INFORTUNIO L'AZIENDA OSPITANTE DEVE **"SEGNALARE"** IL FATTO **SIA ALL'INAIL CHE AL PROPONENTE** (CHE HA L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA) MA LA LEGGE NON STABILISCE LA FORMA DI QUESTA SEGNALAZIONE

ALL'INDENNITÀ ASSICURATIVA HA **PIENO DIRITTO SOLO CHI STA SVOLGENDO UNO STAGE EXTRACURRICOLARE**. COME ILLUSTRATO NELLA CIRCOLARE N. 16/2014, **SIA PER I TIROCINI CURRICULARI, SIA PER QUELLI EXTRACURRICULARI SUSSISTE L'OBBLIGO ASSICURATIVO PRESSO INAIL**, TUTTAVIA, MENTRE **PER I TIROCINANTI EXTRACURRICULARI È PREVISTA LA COPERTURA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI TUTTE LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL PROGETTO FORMATIVO, COMPRESSE QUELLE SVOLTE AL DI FUORI DELL'AZIENDA, CON CONSEGUENTE ESTENSIONE DELLA TUTELA ANCHE AGLI INFORTUNI IN ITINERE**, TALE ESTENSIONE NON SI APPLICA AI TIROCINANTI CURRICULARI. QUESTI ULTIMI, INFATTI, SONO TUTELABILI QUALI STUDENTI AI SENSI DEL DECRETO 1124/1965 E CIOÈ LIMITATAMENTE AI RISCHI CONNESSI A ESERCITAZIONI SVOLTE NEL CONTESTO SCOLASTICO

PER I TIROCINI CURRICULARI **IL TRAGITTO CASA-LAVORO È ESCLUSO DAL PROGETTO FORMATIVO:**  
A MANCARE È «IL COLLEGAMENTO TELEOLOGICO, PERCHÉ L'ATTIVITÀ PROTETTA COSTITUISCE SOLO UNA PARTE DELLA COMPLESSIVA ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI DI TIROCINIO CURRICULARE, CON LA CONSEGUENZA CHE IL PERCORSO COMPIUTO DA E PER L'ISTITUTO DI FORMAZIONE NON È RIFERIBILE ESCLUSIVAMENTE A QUELLA PARTE DELL'ATTIVITÀ

SUDDETTA DISTINZIONE DERIVA DALLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI DEL 24 GENNAIO 2013, EMANATE DAL MINISTERO DEL LAVORO IN APPLICAZIONE DELLA L. 92/2012, ART. 1, COMMI 34/35)

PERTANTO, IN DENUNCIA BISOGNA SPECIFICARE SEMPRE SE SI TRATTA DI TIROCINIO CURRICULARE O EXTRACURRICULARE

## 11. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (L. N. 107/2015)

GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA IMPEGNATI NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO RICEVONO LA COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE PER I RISCHI LEGATI A TALE ATTIVITÀ CHE È RICOMPRESA NELL'AMBITO DELLE ESERCITAZIONI DI LAVORO.


L' ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI STUDENTI È ASSIMILATA A QUELLA DEI LAVORATORI PRESENTI IN AZIENDA, IN QUANTO ESPOSTI AI MEDESIMI RISCHI (CIRC. N. 44/2016)



SONO QUINDI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE INAIL ANCHE GLI INFORTUNI OCCORSI DURANTE IL TRAGITTO TRA LA SCUOLA E IL LUOGO OVE SI SVOLGE L'ESPERIENZA DI LAVORO (NON ANCHE TRA L'ABITAZIONE DELLO STUDENTE E IL LUOGO OVE SI SVOLGE TALE ESPERIENZA)

## 12. L'INFORTUNIO SUL LAVORO

È L'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL E RAPPRESENTA L'EVENTO AL CUI VERIFICARSI SCATTA **AUTOMATICAMENTE** LA TUTELA ASSICURATIVA IN BASE AL PRINCIPIO DELL'AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI SANCITO DALL'ART. 67 DEL T.U. 1124/65



## 13. L'INFORTUNIO SUL LAVORO: NOZIONE

AI SENSI DELL'ART. 2 DEL T.U. 1124/65, L'ASSICURAZIONE COMPRENDE TUTTI I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTI PER:

- **CAUSA VIOLENTA**
- **IN OCCASIONE DI LAVORO**
- **DA CUI SIA DERIVATA UNA LESIONE** CHE ABBIAM DETERMINATO:
  1. LA MORTE
  2. UN'INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO, ASSOLUTA O PARZIALE
  3. UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI TRE GIORNI



## 13.1 LA CAUSA VIOLENTA

- È **ESTERNA** ALLA PERSONA DEL LAVORATORE (QUINDI LEGATA ALL'AMBIENTE DI LAVORO)
- AGISCE **RAPIDAMENTE** A DANNO DEL LAVORATORE PROVOCANDOGLI LA LESIONE
- AGISCE IN MODO **EFFICIENTE** (CIOÈ IDONEO) A PROVOCARE LA LESIONE RISCONTRATA



## 13.2 L'OCCASIONE DI LAVORO

UN INFORTUNIO PUÒ DIRSI AVVENUTO IN OCCASIONE DI LAVORO **QUANDO È STATO IL LAVORO A DETERMINARE IL RISCHIO** DI CUI L'INFORTUNIO È CONSEGUENZA

IL LAVORATORE È QUINDI TUTELATO:

- SIA QUANDO SI ESPONE AI **RISCHI PROPRI** DELLA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA
- SIA QUANDO, PER **RAGIONI COMUNQUE RICONDUCIBILI AL PROPRIO LAVORO**, SI ESPONE A RISCHI GENERICI NON DIRETTAMENTE CONNESSI ALLE SUE MANSIONI

## 13.3 LA LESIONE

SI TRATTA DI OGNI ALTERAZIONE FISICA O PSICHICA DELL'ORGANISMO DEL LAVORATORE SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DALLA QUALE DERIVI:

- UN'**INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA** CHE COMPORTI UN'ASSENZA DAL LAVORO SUPERIORE A TRE GIORNI
- UN'**INABILITÀ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE**
- LA **MORTE**



## 14. L'INFORTUNIO IN ITINERE (ART.12 D.LGS 38/2000)

DAL 2000 È TUTELATO ANCHE L'INFORTUNIO AVVENUTO, IN ORARI COMPATIBILI CON L'INIZIO E LA FINE DELL'ORARIO DI LAVORO, DURANTE IL **NORMALE** PERCORSO DI ANDATA E RITORNO

DAL **DOMICILIO** DEL LAVORATORE AL **LUOGO DI LAVORO** E  
VICEVERSA

DAL **LUOGO DI LAVORO A QUELLO IN CUI VIENE CONSUMATO IL  
PASTO** E VICEVERSA

L'EVENTO È **TUTELATO ANCHE SE È AVVENUTO UTILIZZANDO UN MEZZO DI TRASPORTO PRIVATO**  
PURCHÉ IL SUO UTILIZZO SIA **NECESSITATO**



## 14.1 L'INFORTUNIO IN ITINERE NELLA SCUOLA

**POSSONO** RIENTRARE NELL'ASSICURAZIONE INAIL GLI INFORTUNI IN ITINERE OCCORSI :

- AL **PERSONALE NON DOCENTE** (I DIPENDENTI "AMMINISTRATIVI" DELLA SCUOLA)
- AGLI **INSEGNANTI, SE** CONSIDERATI **SOGGETTI ASSICURATI** SECONDO I CRITERI ILLUSTRATI IN PRECEDENZA

**GLI ALUNNI NON SONO ASSICURATI PER GLI INFORTUNI IN ITINERE**



## 15. LE PRESTAZIONI INAIL: CARATTERISTICHE

I CRITERI CHE REGOLANO L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INAIL SONO I SEGUENTI:

- **AUTOMATICITÀ** DELLE PRESTAZIONI ANCHE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
- **IRRINUNCIABILITÀ**, INCEDIBILITÀ, IMPIGNORABILITÀ, INSEQUESTRABILITÀ DEL CREDITO (TRANNE CHE PER LE SPESE GIUDIZIARIE INERENTE LA LEGISLAZIONE INFORTUNISTICA)
- **NULLITÀ** DI OGNI PATTO INTESO AD ELUDERE IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ O A DIMINUIRNE LA MISURA
- LE PRESTAZIONI **NON COMPETONO IN CASO DI SIMULAZIONE** DI INFORTUNIO O DI DOLOSO AGGRAVAMENTO DELLE CONSEGUENZE

## 16. LA COMPETENZA INAIL

LA SEDE COMPETENTE A TRATTARE IL CASO DI INFORTUNIO È SEMPRE QUELLA NEL CUI TERRITORIO L'INFORTUNATO HA STABILITO IL PROPRIO DOMICILIO (CIRCOLARE INAIL 54/2004)

ES. SE A FARSI MALE È UN ALUNNO DEL LICEO CLASSICO DI PESCARA DOMICILIATO A FRANCAVILLA AL MARE (CH), LA COMPETENZA DELLA SUA PRATICA DI INFORTUNIO SARÀ DELL'INAIL DI CHIETI



# 17. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO NELLA SCUOLA

## 17.1 IL PERSONALE NON DOCENTE

### DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL'INAIL:

**TUTTI GLI INFORTUNI** COMPRESI QUELLI IN ITINERE **OCCORSI AL PERSONALE NON DOCENTE** ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO IN QUANTO SI TRATTA

- DI LAVORATORI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 4 T.U. 1124/65
- DI LAVORATORI NORMALMENTE ADIBITI AD ATTIVITÀ TUTELATE AI SENSI DELL'ART. 1 T.U. 1224/65

## 17.2 GLI INSEGNANTI

**DEVONO ESSERE DENUNCIATI** ALL'INAIL GLI INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE DOCENTE **SOLAMENTE SE L'INSEGNANTE INFORTUNATO È TUTELATO** AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 4 T.U. 1124/65 (CIOÈ SE UTILIZZA ABITUALMENTE MACCHINE ELETTRICHE O SE È ABITUALMENTE ADDETTO AD ESERCITAZIONI TECNICO PRATICHE, DI LABORATORIO, ECC.). **AD OGNI BUON CONTO, ALLA RICEZIONE DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO OCCORSO AD INSEGNANTE, L'INAIL PROVVEDERÀ ALL'INVIO DI APPOSITO 'QUESTIONARIO SCUOLA' PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI TUTELA**, AL QUALE L'ISTITUTO SCOLASTICO DOVRÀ RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE

**SE** L'INSEGNANTE È TUTELATO PER LE ATTIVITÀ ABITUALMENTE SVOLTE, ALLORA È TUTELATO **ANCHE** NEI CONFRONTI DELL'INFORTUNIO IN ITINERE DENUNCIATO ALL'INAIL. IN QUESTO CASO, OLTRE AL QUESTIONARIO SCUOLA, L'INAIL INVIERÀ UN QUESTIONARIO ITINERE SIA ALL'INFORTUNATO CHE ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

## 17.3 GLI ALUNNI

DEVONO ESSERE DENUNCIATI ALL'INAIL GLI INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI **SOLAMENTE SE QUESTI SVOLGONO LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PUNTO 28 DELL'ART. 1 T.U. 1124/65** (CIOÈ SE L'INFORTUNIO È AVVENUTO NEL CORSO DI ESERCITAZIONI PRATICHE, DI EDUCAZIONE MOTORIA O DURANTE ATTIVITÀ A QUESTE ASSIMILATE)

**NON DEVONO MAI ESSERE DENUNCIATI** GLI INCIDENTI OCCORSI DURANTE LA NORMALE ATTIVITÀ DIDATTICA O RICREATIVA (ES. LA CADUTA ACCIDENTALE IN AULA O DURANTE L'INTERVALLO) PERCHÉ IMPUTABILI AD **ATTIVITÀ NON PREVISTE** DALL'ART. 1 DEL T.U. 1124/65

PER LE STESSA RAGIONI, **NON DEVONO MAI ESSERE DENUNCIATI GLI INFORTUNI IN ITINERE OCCORSI AGLI ALUNNI**

## 18. ESEMPI DI ESCLUSIONE DALLA TUTELA PER GLI STUDENTI

- INFORTUNIO IN ITINERE (TRAGITTO CASA/SCUOLA E SCUOLA/CASA)
- INFORTUNIO AVVENUTO DURANTE LA RICREAZIONE
- INFORTUNIO AVVENUTO CADENDO DALLE SCALE
- INFORTUNIO AVVENUTO IN AULA DURANTE LE LEZIONI TEORICHE
- INFORTUNIO AVVENUTO ALL'INGRESSO O ALL'USCITA DEL PLESSO SCOLASTICO
- INFORTUNIO AVVENUTO IN GITA SCOLASTICA, SETTIMANA BIANCA, DURANTE VISITE CULTURALI CHE NON COSTITUISCANO PROLUNGAMENTO DI UN'ESERCITAZIONE PRATICA



## **NOTA BENE:**

I VIAGGI DI ISTRUZIONE CHE COSTITUISCONO ESTRINSECAZIONE DELLE NORMALI FUNZIONI ESPLICATIVO-PEDAGOGICHE NON SONO ASSIMILABILI ALLE ESERCITAZIONI PRATICHE E PERTANTO RESTANO ESCLUSI DALLA TUTELA INAIL. LA DISTINZIONE TRA QUESTA TIPOLOGIA DI VIAGGI E QUELLI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE DERIVA DALLA CIRC. MIUR N. 291/92



**LA SETTIMANA BIANCA DEGLI STUDENTI NON È PROLUNGAMENTO DELL'ORA DI SCIENZE MOTORIE  
E RESTA ESCLUSA DALLA TUTELA**

## 19. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO: OBBLIGHI DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO

AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO

- **IL LAVORATORE DEVE DARE SUBITO NOTIZIA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO** DI QUALSIASI INCIDENTE, ANCHE LIEVE, OCCORSOGLI: SE NON LO FA, PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER I GIORNI ANTECEDENTI (ART. 52 T.U. 1124/65)
- **IL DATORE DI LAVORO DEVE DENUNCIARE ALL'INAIL** TUTTI GLI INFORTUNI CON PROGNOSI SUPERIORE AI TRE GIORNI, **ENTRO DUE GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DEL CERTIFICATO MEDICO, INDIPENDENTEMENTE DA OGNI SUA VALUTAZIONE** (ART. 53 T.U. 1124/65), PENA UNA SANZIONE PECUNIARIA DA UN MINIMO DI € 1.290,00 FINO A UN MASSIMO DI € 7.745,00 (L. 298/2006, FINANZIARIA 2007) APPLICABILE ANCHE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, QUINDI PURE ALLE SCUOLE. NEL COMPUTO DEI DUE GIORNI/48 ORE NON SI CONTANO LE DOMENICHE

## 19.1 MODALITÀ OPERATIVE

- LA DENUNCIA DEVE ESSERE **PRESENTATA ENTRO 48 ORE** DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO **SOLAMENTE** SE LA PROGNOSE CONTENUTA **SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO
- **SE LA PROGNOSE** CONTENUTA NEL CERTIFICATO MEDICO **NON SUPERA IL TERZO GIORNO** SUCCESSIVO ALL'INFORTUNIO **NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DENUNCIA ALL'INAIL** PERCHÉ LA PROGNOSE NON SUPERA IL PERIODO MINIMO INDENNIZZABILE (C.D. FRANCHIGIA)

ES. SE L' INFORTUNIO AVVIENE IL 10 MAGGIO LA DENUNCIA ALL'INAIL È OBBLIGATORIA SOLO SE LA PROGNOSE RAGGIUNGE O SUPERA IL GIORNO 14 MAGGIO



- QUALORA L'INFORTUNIO ABBIA CAUSATO LA MORTE O VI SIA PERICOLO DI MORTE, LA DENUNCIA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA CON TELEGRAMMA ENTRO 24 ORE
- SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVVEDE ALLA DENUNCIA, IL LAVORATORE HA COMUNQUE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI EROGATE DALL'ISTITUTO
- LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA, COME GIÀ ACCENNATO, SULLA CUI ARCHIVIAZIONE L'INAIL NON ESERCITA ALCUNA DISCREZIONALITÀ, IN QUANTO TALE POTERE SANZIONATORIO COMPETE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO (INL), MENTRE L'INAIL SI LIMITA SOLTANTO AD AZIONARE IL RELATIVO PROCEDIMENTO

## 19.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

LE PIÙ RECENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI FRA UTENTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (D.LGS 82/2005; D.L. 82/2005-ART. 38, COMMA 5 CONVERTITO CON L. 122/2010 E DPCM 22 LUGLIO 2011) PREVEDONO L'OBBLIGATORIETÀ DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DIRETTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PERTANTO, LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO È DIVENTATA OBBLIGATORIA, A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 2013



## 20. LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

IN CASO DI PROGNOSE IN FRANCHIGIA, DAL 12 OTTOBRE 2017, TUTTI I DATORI DI LAVORO HANNO L'OBBLIGO DI INVIARE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI INFORTUNIO A FINI STATISTICI E INFORMATIVI ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO CHE COMPORTINO UN'ASSENZA DAL LAVORO DI ALMENO UN GIORNO, ESCLUSO QUELLO DELL'EVENTO (CIRC. 42/2017)

### NOTA BENE:

LA COMUNICAZIONE E LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SONO DUE ATTI BEN DISTINTI: L'UNA NON SOSTITUISCE L'ALTRA. IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELLA PROGNOSE ORIGINARIAMENTE IN FRANCHIGIA, LA COMUNICAZIONE VA CONVERTITA IN DENUNCIA DI INFORTUNIO

## **21. LA DENUNCIA DI INFORTUNIO TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE**

IL SIDI (SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE) È UN'AREA RISERVATA IN CUI SONO DISPONIBILI LE APPLICAZIONI (E RELATIVE COMUNICAZIONI) PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE E GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA CHE HANNO IL COMPITO DI ACQUISIRE, VERIFICARE E GESTIRE I DATI CHE IL SISTEMA INFORMATIVO RACCOGLIE ED ELABORA

**A SEGUITO DI SPECIFICO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON INAIL, A PARTIRE DAL 02/10/2013 SONO DISPONIBILI LE NUOVE FUNZIONI SIDI PER L'INVIO CON MODALITÀ "ON LINE", DELLE DENUNCE DI INFORTUNIO AI FINI ASSICURATIVI (NOTA MIUR PROT. N. 2373 DEL 2/10/2013)**

LA PIATTAFORMA SIDI È GESTITA DAL MIUR E CONSENTE IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON INAIL L'INVIO DELLE DENUNCE TELEMATICHE DI INFORTUNIO. PERTANTO, L'EVENTUALE MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NON VA COMUNICATO ALLA SEDE INAIL TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER L'INFORTUNIO CHE SI INTENDE DENUNCIARE, MA AI PROPRI REFERENTI ISTITUZIONALI

## 21.1 LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ISTRUZIONE

CON NOTA 20 NOVEMBRE 2017, PROT. N. 2736 IL MIUR HA COMUNICATO CHE ACCEDENDO ALL'AREA SIDI "GESTIONE DENUNCE DI INFORTUNIO INAIL" È POSSIBILE SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO: COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO/DENUNCIA DI INFORTUNIO. SELEZIONANDO COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO, SI PUÒ DUNQUE PROCEDERE CON L'INSERIMENTO DI UNA NUOVA COMUNICAZIONE SCEGLIENDO LA GESTIONE "CONTO STATO" OPPURE "ORDINARIA", A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI LAVORATORE. TERMINATA LA COMPILAZIONE DI TUTTE LE SEZIONI È POSSIBILE PROCEDERE ALL'INVIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA DELLA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO



**SIDI**



## 21.2 LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO TELEMATICA: MOMENTANEA INDISPONIBILITÀ DEL SIDI

NEL CASO I CUI NON SIA POSSIBILE INOLTARE LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO ON LINE, IL DATORE DI LAVORO È COMUNQUE TENUTO ALL'INVIO DELLA DENUNCIA ALL'INAIL ENTRO 48 ORE DALLA RICEZIONE DEL 1° CERTIFICATO. IN TALI CIRCOSTANZE LA DENUNCIA PUÒ ESSERE INVIATA VIA PEC ALLA SEDE INAIL COMPETENTE, TASSATIVAMENTE INSIEME ALLA STAMPA DELL'ERRORE RESTITUITO DAL PORTALE SIDI, OSTATIVO DELL'INOLTRO TELEMATICO DELLA DENUNCIA DI INFORTUNIO. L'INVIO A MEZZO PEC È AMMESSO NEI SOLI CASI DI INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SISTEMI INFORMATICI. TALE CIRCOSTANZA, TUTTAVIA, DEVE ESSERE DIMOSTRATA. DIVERSAMENTE, L'ISTITUTO NON PUÒ ACCOGLIERE LA DENUNCIA INVIATA VIA PEC

LA DENUNCIA INVIATA VIA PEC DEVE ESSERE REDATTA **ESCLUSIVAMENTE SU MOD. 4 -BIS R.A.** SCARICABILE DAL NOSTRO SITO [WWW.INAIL.IT](http://WWW.INAIL.IT) E DEVE ESSERE DATATA, TIMBRATA E FIRMATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, OVVERO FIRMATA DIGITALMENTE. **LE STAMPE DEI CAMPI COMPILATI SUL SIDI NON SONO EQUIPOLLENTI AL MOD. 4-BIS R.A.**

## 22. IL NOSTRO SITO

[www.inail.it](http://www.inail.it)

NEL SITO INTERNET DELL'INAIL È PRESENTE UNA BANCA DATI RELATIVA ALLE DIMENSIONI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO (RELATIVA ANCHE ALLA GESTIONE PER CONTO DELLO STATO ED AGLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PUBBLICHE), SONO DISPONIBILI APPROFONDIMENTI DEGLI ARGOMENTI FIN QUI TRATTATI E SI POSSONO REPERIRE GLI AGGIORNAMENTI RELATIVI:

- AGLI OBBLIGHI DI LEGGE
- ALL'IMPIANTO SANZIONATORIO
- A TUTTE LE PRESTAZIONI EROGATE DA INAIL



# IL MONDO INAIL

PREVIENE, ASSICURA,  
GARANTISCE, PROTEGGE



**INAIL – DIREZIONE TERRITORIALE  
VENEZIA TERRAFERMA**